



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907
e-mail:info@ordinegeologicalabria.it– www.ordinegeologicalabria.it -PEC:segreteria@geologicalabria.com

Catanzaro, li 13/11/2017

Prot. N. 2128/2017/OUT

**Preg.mo Sindaco Comune di Melissa
(KR)**

Via Provinciale Sud, 109
88814 Melissa (KR)
protocollo@comune.melissa.kr.it
segreteria.melissa@asmepec.it

All'Ing. Giuseppe Greco
Responsabile dell'Area Tecnica
Via Luigi Longo n. 07
88814 Torre Melissa (KR)
utc.melissa@asmepec.it
lavoripubblici@comune.melissa.kr.it

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA N. 175 DEL 06-10-2017 - Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso indagini studio e relazione geologica, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione. "REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIE NEL RIONE VALLE DI CASE VIA GAETANO SCIREA" – CIG Z4320A59A4
RICHIESTA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA.

Questo **Ordine professionale**, è venuto a conoscenza della determinazione area tecnica n° 175 del 6/10/2017 riportata in oggetto, rilevando che la procedura di che trattasi risulta inficiata da un grave vizio di illegittimità.

In particolare all'interno dell'atto pubblicato sull'albo pretorio del Comune, in spregio all'art. 31 comma 8 D.LGS 50/2016, si rileva chiaramente che *“l'oggetto del contratto è l'affidamento all'Arch. Antonio Amodeo del servizio di redazione del progetto definitivo ed esecutivo, compreso indagini studio e relazione geologica, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, direzione e contabilità dei lavori e certificato di regolare esecuzione dell'intervento”*, la qual cosa si configura come un chiaro subappalto della Relazione geologica, procedura vietata dall'articolo di legge precedentemente richiamato.



Ordine dei Geologi della Calabria

via De Filippis, 320 – 88100 Catanzaro – tel. 0961/770011 – fax 0961/772907

e-mail: info@ordinegeologicalabريا.it – www.ordinegeologicalabريا.it – PEC: segreteria@geologicalabريا.com

Tale aspetto, senza alcuna possibilità di diversa interpretazione, è ben chiarito dalla **Linea guida n° 1 dell'Anac** in attuazione al D.Lgs. 18 aprile 2016 n° 50 recante “**Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria**” che al punto 3.1 riporta: “*Un terzo elemento di base è quello previsto dall'art. 31, c. 8 del Codice, per il quale non è consentito il subappalto della relazione geologica, che non comprende, va precisato, le prestazioni d'opera riguardanti le indagini geognostiche e prove geotecniche e le altre prestazioni specificamente indicate nella norma. Conseguentemente, la stazione appaltante deve assicurare:*”

- a) *l'instaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti*;
- b) *ovvero la presenza del geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione, quale componente di una associazione temporanea o associato di una associazione tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata.*

Tanto deriva dalla necessità di garantire la indispensabile presenza diretta del geologo in ogni livello della progettazione e di prevenire quindi eventuali subappalti indiretti della relazione geologica, oltre che dall'esigenza di rendere chiara la responsabilità che ricade in capo a tale progettista specialista”.

Sulla scorta di quanto sopra riportato emerge chiaramente come la procedura seguita dalla Stazione Appaltante risulti in contrasto con il dettato normativo inerente l'affidamento dei servizi professionali. Pertanto si chiede di **annullare la determina d'incarico** in quanto in contrasto con l'art. 31 comma 8 D.LGS 50/2016 che vieta il subappalto della Relazione geologica, prevedendo, necessariamente, la pubblicazione di apposito Avviso pubblico di selezione del professionista Geologo per la redazione di tale elaborato progettuale, secondo le indicazioni contenute all'interno delle Linee Guida 1 e 4 dell'ANAC.

In difetto di riscontro questo Ordine si riserva di procedere nei termini di legge con ricorso giurisdizionale, onde tutelare gli interessi legittimi della categoria, rappresentando alle SS. LL. che, contestualmente alla presente diffida, ha provveduto a presentare esposto presso l'ANAC per tale affidamento.

Distinti saluti.



IL SEGRETARIO

Dott. Antonio Santoro

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)

IL PRESIDENTE

Dott. Alfonso Aliperta

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.LGS. 39/1993)